

gnoria; ogni carteggio con principi o ministri esteri era-
gli severamente interdetto, come eragli del pari vietato
fino dai primi tempi, di far trattati particolari di com-
mercio od altro con principi e Stati, d'intercedere alcun
vantaggio od onorificenze in favore di chicchessia, di
prendere parte alcuna negli oggetti di commercio e di
dazii; i suoi figli, fratelli e congiunti erano d'ordinario
esclusi dalla votazione e dal diritto di nomina e propo-
sta, non potevano vestire nessun ufficio nè interno nè e-
sterno, nè tenere beneficii ecclesiastici nè d'altri principi,
e se li avessero avuti prima dell'elezione, era loro proibito
l'uscire quind' innanzi dallo Stato. Se il doge stesso ne
possedeva prima del suo innalzamento, doveva rinunziarvi
od alienarli. Era obbligato ad ascoltare la lettura della
sua Promissione ducale ogni anno, vigilavasi attenta-
mente ad ogni suo tentativo di oltrepassare il potere ac-
cordatogli dalle leggi; per delitti e colpe di Stato, an-
dava soggetto, al paro d'ogni altro cittadino, al Consiglio
dei Dieci. Avea un proprio ministro chiamato *Gastaldo
ducale* che vegliava alla esecuzione delle sentenze anche
criminali; il *Cavaliere del doge*, era semplicemente il suo
maestro di cerimonie; eleggeva il *Primicerio ducale* o
capo dei canonici e preside della chiesa di s. Marco, la quale
per antico istituto si trovava sotto la speciale potestà del
doge; avea l'incarico di vegliare con frequenti visite al
buon ordine degli ufficii e dell'arsenale, dava udienza ai
ricorrenti, avea il patronato di alcune chiese e di certi
conventi ed istituti. La sua comparsa pubblica era molto
pomposa. Precedevanlo gli scudieri, i suonatori di pifferi e
di trombe, ed i portastendardi, altri scudieri portanti la
sedia curule, lo scettro, la spada, il cuscino. Indossava in
quella occasione una vesta chiamata *dalmatica* con mani-
che larghe, d'oro o d'argento, sopra la quale era affib-